



Ministero della Giustizia
Ufficio legislativo

Al Gabinetto della Ministra
Servizio Rapporti con il Parlamento

SEDE

Oggetto: **A.S. 1662**: Schema di disegno di legge recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”. **Emendamenti governativi.**

Si trasmettono in originale, firmati dalla signora Ministra, gli emendamenti governativi al disegno di legge in oggetto, autorizzati ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. 10.11.1993, recante regolamento interno del Consiglio dei Ministri, per la presentazione presso la Commissione parlamentare competente.

d’Ordine della Ministra
Il Capo dell’Ufficio Legislativo
Franca Mangano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franca Mangano", written in a cursive style.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0003412 P-4.20.11.4

del 16/06/2021



34220543

Prof.ssa Marta Cartabia

Ministro della giustizia

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Segreteria del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Al Ministero della giustizia

- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Ufficio del coordinamento legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: AS 1662 - Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. *Emendamenti Ministero della giustizia.*

Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, si autorizza la presentazione degli allegati emendamenti al provvedimento in oggetto.

Federico D'Incà

EMENDAMENTO-1

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 1

Al comma 2. primo periodo. sostituire la parola «digitalizzazione» con le parole: «transizione digitale».

IL GOVERNO
Monti

RELAZIONE TECNICA

Con la modifica sull'articolo 1 (Oggetto e procedimento) si interviene sull'indicazione del Ministero per l'innovazione tecnologica digitale. *L'integrazione è di natura lessicale e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.*

X
15 GIU.2021

M. C. C.



EMENDAMENTO -2

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART.2

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.»

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto



a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

IL GOVERNO


RELAZIONE TECNICA

Con l'emendamento in esame si apportano modifiche alle disposizioni relative agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, e precisamente alla *lettera a)* del comma 1 dell'articolo 2 del presente provvedimento, assegnando un ruolo rilevante alla gestione negoziale delle liti. Si prevede, infatti, di riordinare e semplificare il regime degli incentivi fiscali, da destinare alle parti che decidano di scegliere la procedura di mediazione per risolvere la controversia attraverso un accordo, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attraverso interventi normativi che consentano di realizzare da un lato l'obiettivo di una più ampia adesione alle procedure stragiudiziali da parte dei singoli interessati ed in particolare all'istituto della mediazione sia come mezzo obbligatorio che preventivo di deflazione del contenzioso e dall'altro garantire sia una risposta della giustizia che consenta un effettivo accesso al sistema giustizia sia un potenziamento di tale strumento, che svolga una funzione di filtro per la risoluzione delle controversie, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto.

Con il primo intervento si prevede di potenziare il meccanismo dell'esenzione dall'imposta di registro, estendendone l'ambito applicativo, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 28/2010.

A tal fine si è proceduto a selezionare i dati relativi alla mediazione civile riferiti al triennio 2017-2019, sulla base delle materie maggiormente interessate agli accordi di mediazione raggiunti, fornendo un dato medio da utilizzare per la successiva quantificazione del minor gettito erariale e,



in assenza di dati puntuali circa la base imponibile da individuare per il calcolo dell'imposta di registro, si è stabilito di determinare prudenzialmente tale valore in euro 100.000 e, vista la variabilità delle aliquote per l'imposta di registro (tra il 2 ed il 9%) si è optato per il valore medio pari al 4%. Di seguito vengono riportati i conteggi ipotizzati sulla base di tali parametri al fine di fornire una stima indicativa degli effetti di minor gettito, secondo quanto riportato negli schemi successivi:

Mediazione civile obbligatoria - (triennio 2017-2019)			
Flussi di materia	2017	2018	2019
	Definiti	Definiti	Definiti
Diritti reali	22.890	21.814	21.690
Divisione	8.071	7.761	7.617
Locazione	18.274	17.175	17.089
Comodato	2.139	2.056	1.964
Affitto Aziende	1.260	1.138	1.055
Totale	52.634	49.944	49.415
Media del triennio 2017-2019	50.664		

Fonte : Direzione generale di statistica

Esenzione imposta di registro relativa agli accordi di mediazione -art. 17, comma 3 del D.lgs. 28/2010										
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Ipotesi mediazioni concluse con range di valore <50.000 100.000> (20%)	Base per calcolo = Valore dell'atto indicativo	Valore medio imposta di registro	Attuale soglia limite per esenzione	Base per calcolo = Valore dell'atto indicativo - soglia	Imposta di registro calcolata sul valore dell'atto	Minor gettito ipotizzato	Totale minori introiti erariali
	50.664	15.199	3.040	100.000	4%	50.000	50.000	2.000	2.000	6.080.000

Gli oneri per il minor gettito, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame risulta pari ad euro 3.040.000 dal 1/07/2022 e di euro 6.080.000 a decorrere dal 2023.

Il secondo intervento del presente provvedimento, mira a semplificare la procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in riferimento all'accordo di mediazione concluso e a riconoscere un credito d'imposta nel limite di 600 euro commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione sempre nei limiti già stabiliti dai parametri professionali, così come stabiliti con D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 37/2018.

Si rappresenta, inoltre, che rispetto all'articolo 20 del D.lgs. 28/2010, che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta limitatamente ai compensi corrisposti all'organismo di mediazione, si è



previsto di estendere tale beneficio fiscale anche ai compensi degli avvocati che assistono le parti nel processo di mediazione e al fine di incentivare maggiormente l'utilizzo dello strumento della mediazione si è previsto di innalzare il tetto da 500 euro a 600 euro.

Per il presente intervento normativo si è proceduto ad un'analisi delle mediazioni civili ex D.L. 28/2010, per il triennio 2017-2019, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa, documenti disponibili sul sito <https://webstat.giustizia.it>. A tal fine, sono stati considerati i flussi per materia di ciascun anno, definiti con o senza accordo, depurati delle mediazioni volontarie e di quelle demandate al giudice, così come si evince dal prospetto di seguito riportato:

TABELLA A

Mediazione civile, obbligatoria - triennio 2017-2019			
FLUSSI DI MATERIE	2017	2018	2019
	Definiti	Definiti	Definiti
Condominio	19.718	19.344	19.518
Diritti reali	22.890	21.814	21.690
Divisione	8.071	7.761	7.617
Successioni ereditarie	7.154	7.224	7.177
Patti di famiglia	103	155	101
Locazione	18.274	17.175	17.089
Comodato	2.139	2.056	1.964
Affitto Aziende	1.260	1.138	1.055
Risarcimento danni da responsabilità medica	9.024	6.727	5.936
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	1.099	1.080	1.092
Contratti assicurativi	9.465	9.099	10.598
Contratti bancari	29.506	22.734	18.524
Contratti finanziari	5.610	5.757	5.212
Altra natura della controversia	21.143	22.870	22.565
Totale	155.456	144.934	140.138
Totale mediazione al netto della volontaria e di quella demandata dal giudice	119.724	107.154	103.698
Media del triennio 2017-2019	110.192		

Fonte: Direzione generale di statistica

Si è provveduto, sempre in via prudenziale, a calcolare la media del triennio 2017-2019, che risulta pari a 110.192 mediazioni civili, delle quali si è stimato che circa il 30% si siano concluse con il conseguimento di un accordo, pari a circa 33.058, stabilendo che la spesa media complessiva annua



relativa al riconoscimento di un credito d'imposta nel limite massimo di 600 euro per ciascuna delle parti risulta pari ad euro 39.669.120, come riportato nella tabella sottostante:

Stima prudenziale del credito d'imposta per mediazioni concluse con accordo					
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Credito d'imposta limite massimo	Limite di spesa per ciascuna parte	Limite di spesa per entrambe le parti
		110.192	33.058	600	19.834.560

Infine, è stata realizzata una stima prudenziale dell'incentivazione nell'utilizzo dello strumento della mediazione, grazie anche al beneficio fiscale in termini di credito d'imposta, pari ad un incremento del 20% delle mediazioni concluse con accordo, pari a 6.612 casistiche, per una spesa complessiva per ciascuna delle parti in misura di 7.933.824 euro, del comma 1 dell'articolo 2, come evidenziata di seguito:

Stima prudenziale di incentivazione dell'utilizzo dello strumento della mediazione e del relativo credito d'imposta					
Mediazioni civili	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Ipotesi di incremento mediazioni del 20%	Credito d'imposta limite massimo	Limite di spesa per ciascuna parte	Limite di spesa per entrambe le parti
		33.058	6.612	600	3.966.912

Gli oneri complessivi, in termini di minor gettito, da sostenere per l'intervento normativo in esame risultano pari ad euro 47.602.944, a decorrere dal 2023, come meglio evidenziato nel prospetto seguente:

Oneri complessivi annui in termini di minor gettito	47.602.944
--	-------------------

Con il terzo intervento si prevede anche di estendere la procedura del riconoscimento del credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto, a seguito della conclusione dell'accordo del procedimento di mediazione. Per la quantificazione dell'onere relativo a tale intervento, in analogia con la metodologia utilizzata per l'analisi finanziaria della spesa relativa ai crediti d'imposta per i compensi degli avvocati, si stima in via prudenziale - sulla base dei flussi medi di dati delle mediazioni riportati nella tabella A riferita al triennio 2017-2019 - e prendendo come riferimento il valore del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) del D.P.R. 115/2002 per processi civili di valore



indeterminabile, fissato in misura pari ad euro 518, un onere medio annuo complessivo di euro 3.425.016, a decorrere dal 2023, come di seguito riportato:

Stima prudenziale del credito d'imposta relativo al contributo unificato -sostenuto nel giudizio estinto - conclusione con accordo						
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Stima dei procedimenti civili già iscritti a ruolo conclusi con mediazione (10%)	Contributo unificato in euro art. 13, comma 1, lettera d)	Onere medio complessivo relativo al credito d'imposta per contributo unificato per ciascuna parte	Onere medio complessivo relativo al credito d'imposta per contributo unificato per entrambi le parti
	110.192	33.058	3.306	518	1.712.508	3.425.016

Il quarto intervento prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità e necessitano dell'assistenza obbligatoria di un legale. Si tratta di una modifica necessaria, come già detto in premessa, per rendere effettivo il diritto di difesa anche nella fase che necessariamente precede l'instaurazione della controversia. Il fine è quello di parificare l'accesso alla procedura recentemente introdotta nell'ordinamento giuridico a quello degli altri istituti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, estendendo, appunto, alla medesima, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti laddove sia, comunque, necessario l'intervento di un avvocato. Con tale intervento si assicura quindi la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche a chi ricorre alla procedura di mediazione o di negoziazione assistita. Va considerato l'obiettivo di garantire mediante l'adeguata consulenza professionale il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti e una serie di ricadute sul piano di una efficiente gestione degli strumenti giurisdizionali che assicurino risoluzioni positive, anche in termini di speditezza delle controversie e di efficace risposta alla crescente e diffusa domanda di giustizia.

Per quanto riguarda la mediazione civile è possibile, con l'ausilio dei dati della *Tabella A*, fornire in via prudenziale, una stima degli oneri medi annui, secondo quanto riepilogato nel prospetto successivo:



Mediazioni civili - Stima degli oneri annuali relativi al patrocinio a spese dello Stato							
Anno di riferimento	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite con accordo (30%)	Ipotesi del 50% delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria con assistenza difensore	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DAI 55/2014	Patrocinio a spese dello Stato stimato del 10%	50% del valore medio del compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Onere annuo in cura per patrocinio a spese dello Stato per le mediazioni civili obbligatorie
2017	119.724	35.917	17.959	2.520	1.796	1.260	2.262.784
2018	107.154	32.146	16.073	2.520	1.607	1.260	2.025.211
2019	103.698	31.109	15.555	2.520	1.555	1.260	1.959.892
Totale del triennio	330.576	99.173	49.586	2.520	4.959	1.260	6.247.886
Media del triennio	110.192	33.058	16.529	2.520	1.653	1.260	2.082.780

Sulla base del trend di successo relativo agli accordi raggiunti nei processi di mediazione, così come risultante nelle relazioni riportate nei report statistici suddivisi anno per anno riguardanti tale fenomeno, è stato possibile ipotizzare che le mediazioni concluse con un accordo sono in media pari al 30% delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite (33.058) e che di quest'ultime la metà siano svolte con l'assistenza di un difensore (16.529).

Pertanto, si può calcolare in via prudenziale che la percentuale delle procedure, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia il 10% della misura di 16.529 suindicata, e quindi pari a 1.653, con un costo medio *pro causa* di circa euro 1.260,00 (importo calcolato come riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, della tariffa di euro 2.520,00 prevista per la fascia di valore della controversia ricompresa tra euro 5.200,001 ad euro 26.000,00 presa a riferimento nel caso in esame in quanto rappresenta il valore mediano per le materie oggetto di mediazione obbligatoria). Dalle considerazioni sopraesposte si ricava in via prudenziale che l'onere annuo complessivo derivante da tale proiezione risulta pari a euro 1.041.390 dal 1/07/2022 e a euro 2.082.780, a decorrere dal 2023.

Sempre con il quarto intervento, si prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato riconosciuto alle parti che accedono alla **negoziazione assistita** conclusasi con successo.

Per quanto, invece, concerne la negoziazione assistita obbligatoria, i dati sono stati desunti dal Monitoraggio effettuato per il triennio 2016-2018 relativo alle stesse procedure di cui all'articolo 2 e ss. del D.L. 132 del 2014, dal Consiglio Nazionale Forense attraverso l'Osservatorio nazionale permanente per l'esercizio della giurisdizione, come dal seguente schema:



Monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita per il triennio 2016-2018									
Anno di riferimento	risarcimento danni circolazione veicoli e natanti	separazioni	divorzi	pagamento somme	altri contenziosi	modifica condizioni specaazione	di cui valore > 50.000	di cui esito negativo del procedimento	Totale accordi conclusi
2016	56	1.600	1.597	679	207	8	115	24	4.147
2017	46	2.488	2.068	817	304	3	157	43	5.726
2018	25	1.385	1.232	418	134	2	47	1	3.196
Totale del triennio	127	5.473	4.897	1.914	645	13	319	68	13.069

Fonte: Consiglio Nazionale Forense - Dati monitoraggio procedure negoziazione assistita ai sensi art. 11 comma 2 d.L. 132/2014

Pertanto, ripetendo, per analogia, il ragionamento effettuato per le procedure di mediazione civile obbligatoria e prendendo in considerazione esclusivamente le materie del "risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti", "pagamento somme" e "altri contenziosi" per le quali è richiesto il requisito della negoziazione assistita a pena d'improcedibilità, è stata qui ipotizzata una media di procedimenti pari a 4356 casi annui, presumendo che la percentuale sia anche in questo caso del 10% del numero medio delle procedure concluse con accordo, cioè pari a 436 casistiche, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio, con un costo medio *pro causa* di circa euro 1.260,00 e pari condizioni illustrate precedentemente per le casistiche della mediazione.

L'onere annuo così calcolato, in via prudenziale risulta pari ad euro 549.360, come illustrato nella seguente tabella:

Negoziazione assistita - Stima degli oneri medi annui relativi al patrocinio a spese dello Stato					
Anno di riferimento	Procedure negoziazione assistita - Totale accordi conclusi	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014	Ipotesi 10% sulla media del triennio per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato	50% del valore medio unitario compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Onere complessivo per il patrocinio a spese dello Stato per negoziazioni assistite in euro
2016	4.147	2.520	415	1.260	119.700
2017	5.726	2.520	573	1.260	147.420
2018	3.196	2.520	320	1.260	73.080
Totale del triennio	13.069	2.520	1.307	1.260	1.646.820
Media del triennio	4.356	2.520	436	1.260	549.360



L'onere complessivo medio annuo derivante dall'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e delle negoziazioni assistite risulta pari ad euro 1.316.070 per l'anno 2022 e ad euro 2.632.140 a decorrere dall'anno 2023 e ricomprende la stima degli oneri eventuali derivanti dall'ampliamento dei procedimenti in questione previsti dal presente provvedimento, in quanto la stima effettuata poggia sull'ipotesi di un numero di controversie assoggettate alla mediazione e alla negoziazione assistita con assistenza del difensore pari al 50%, che risulta essere un valore idoneo ad assicurare la copertura anche di eventuali incrementi delle predette casistiche, come riportato nel prospetto che segue:

ONERI annui medi in euro		2022	2023	
Stima degli oneri totali per il patrocinio a spese dello Stato relativo alla mediazione e alla negoziazione assistita	2.082.780	549.360	1.316.070	2.632.140

Il quinto intervento prevede di riconoscere un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non dovuta dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione a spese dello Stato. Per la quantificazione dell'onere, si stima in via prudenziale che circa il 10% delle procedure di mediazioni svolte con la presenza delle parti, possono essere destinatarie del riconoscimento del credito di imposta a favore degli organismi di mediazione, calcolato secondo parametri medi di spesa, stabiliti dall'articolo 16, comma 4 del D.M. 180/2011 (tabella allegata).

L'onere complessivo, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame, è quantificato in euro 793.440, a decorrere dal 2023, come riportato nel prospetto che segue:

Stima prudenziale del credito d'imposta per l'organismo di mediazione per importi non corrisposti dalla parte (non abbiente)				
Mediazioni civili	Ipotesi 10% sulle procedure di mediazione con la presenza delle parti	Spesa media per tariffe spettanti agli organismi di mediazione art. 16, comma 4 D.M. 180/2011	Onere medio annuo per credito d'imposta per importi non corrisposti agli organismi di mediazione per ciascuna parte	Onere medio annuo del credito d'imposta per importi non corrisposti agli organismi di mediazione per entrambi le parti
	1.653	240	396.720	793.440



Infine, per quanto riguarda la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione si rappresenta che gli oneri inerenti le spese di avvio della procedura e le indennità spettanti agli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, restano a carico della procedura e sono versati dalla parte istante all'atto di presentazione della domanda di mediazione e, pertanto, non sono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta emendativa, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 60,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si sottolinea l'inserimento della verifica dell'andamento della spesa per le diverse misure previste, con la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto ai limiti di spesa e alle risorse previste a copertura dell'emendamento e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.



X
15 GIU. 2021

EMENDAMENTO-3

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART.2

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

IL GOVERNO
Walter

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo in esame ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto è sotteso a ripristinare le situazioni già vigenti per le quali nella maggioranza dei casi la domanda di risarcimento del danno è accompagnata dalla richiesta di consulenza tecnica. Peraltro, il principio di delega contenuto nel disegno di legge in esame, che si ritiene necessario sopprimere, non ascriveva effetti finanziari.

Al riguardo occorre fare riferimento agli obiettivi di semplificazione delle procedure e di conseguente deflazione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari perseguiti con il complesso delle misure inserite nelle proposte emendative in esame, connotate dal contingentamento delle attività con riduzione di adempimenti ed effetti di diminuzione delle prestazioni richieste nel complesso. Si segnala, tuttavia, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.



[Faint signature]

[Handwritten signature]

EMENDAMENTO-4

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART.2

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-sexies) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione.».

IL GOVERNO
Beato

RELAZIONE TECNICA

Con la sostituzione della *lettera c) al comma 1, dell'articolo 2* del presente provvedimento, si prevede di estendere il ricorso alla mediazione obbligatoria in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali, con la revisione del comma 1-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 e con la previsione di un monitoraggio dei risultati di tali mediazioni dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizioni di procedibilità.

Nell'ottica di incoraggiare la mediazione, quale strumento deflattivo del contenzioso, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto, vengono inserite una serie di previsioni normative *dalla c-bis alla c-undecies* volte a: *incentivare* l'effettiva partecipazione delle parti e delle pubbliche amministrazioni alla procedura di mediazione, quest'ultime con esonero della responsabilità contabile; *legittimare* ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione l'amministratore di condominio, disponendo che l'accordo di conciliazione/proposta del mediatore inserito nel verbale sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea secondo la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma c.c.; *valorizzare*, anche in chiave di generale efficienza del sistema di tutela con importanti effetti accelerativi per la definizione della controversia, che la relazione redatta dall'esperto nominato da parte del mediatore con il consenso delle parti della procedura di mediazione, possa essere prodotta nell'eventuale giudizio, perché il giudice possa liberamente valutarla; *prevedere* principi di delega per la revisione della disciplina sulla formazione di base e sul necessario aggiornamento dei mediatori, per una migliore



specializzazione professionale, mediante un aumento della durata del percorso formativo e la scelta di criteri più idonei per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; *reformare e razionalizzare* i criteri di valutazione di idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione; incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Dlgs.28/2010 attraverso la stretta collaborazione fra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali e di categoria sul territorio.

Tali interventi hanno natura ordinamentale, in quanto tesi alla valorizzazione della procedura di mediazione in chiave sia deflattiva del contenzioso sia di miglioramento della qualità rispetto alla soddisfazione del cittadino e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, considerando, inoltre, che le spese per le procedure di mediazione sono a carico delle parti che accedono all'istituto di composizione stragiudiziale della controversia e che gli eventuali oneri relativi alla processo di formazione dei mediatori restano a carico degli stessi mediatori o degli organismi di mediazione riconosciuti. Peraltro, i casi qui considerati sono stati già ricompresi nelle stime prudenziali relative agli incrementi degli incentivi fiscali delle mediazioni effettuate con le proposte emendative in esame, per i quali sono stati evidenziati gli impatti in termini di minor gettito nelle proposte emendative illustrate precedentemente.

Si segnala, tuttavia, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.

X
15 GIU.2021

Puccinotta



EMENDAMENTO-5

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART.2

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.».

IL GOVERNO
Walter

RELAZIONE TECNICA

Si segnala che la presente proposta, sostituendo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, stante la natura ordinamentale, non comporta riflessi negativi per la finanza pubblica, in quanto finalizzata ad estendere lo strumento della negoziazione assistita anche alle controversie individuali, vertenti in materia di lavoro disciplinate dall'articolo 409 c.p.c., - senza che ciò costituisca condizione di procedibilità - assicurando all'accordo il regime di stabilità protetta previsto dall'articolo 2113 c.c. e fermo restando quanto disposto dall'articolo 402-ter.

Si ribadisce che si tratta di una previsione normativa, volta a realizzare l'obiettivo dell'incentivazione degli strumenti di risoluzione alternativa, il cui esperimento è facoltativo e dettato al fine di deflazionare i carichi di lavoro connessi all'attività giurisdizionale e accelerare la conclusione dell'iter procedurale, con recupero dell'efficienza del sistema giustizia.

Si deve, ad ogni modo, rappresentare che i dati relativi al contenzioso ordinario individuale in materia di lavoro risultano essere in continuo decremento dal 2012 sino ad oggi, grazie ai numerosi interventi legislativi che in questi ultimi anni hanno cercato di tutelare le posizioni dei lavoratori subordinati, mentre la risoluzione stragiudiziale delle controversie lavoristiche non ha ricevuto assenso, attestandosi su un range medio tra il 2-4% del totale delle casistiche (ricomprensenti la conciliazione, l'arbitrato e la negoziazione assistita).

Giova. inoltre, evidenziare che l'articolo 2 che si sta trattando, contenendo un bilanciamento tra la previsione di esclusione dal ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita in materia di



circolazione stradale (lettera c) e la possibilità di applicare alle controversie laburistiche di cui all'articolo 409 c.p.c. l'istituto della medesima negoziazione, attua una compensazione anche sotto il profilo finanziario, neutralizzando l'eventuale onere da sostenere riguardo al patrocinio a spese dello Stato.

Al riguardo, nel ribadire che le negoziazioni in materia di circolazione stradale interessano un maggior numero di casistiche rispetto alle controversie laburistiche, si evidenzia l'effetto positivo connesso agli obiettivi di semplificazione delle procedure e di conseguente deflazione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari perseguiti con il complesso delle misure inserite nelle proposte emendative in esame e il correlato contingentamento delle attività.

Si segnala, inoltre, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 2, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.

X
15 GIU. 2021

[Handwritten signature]



EMENDAMENTO-6

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART.2

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti, e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile:»

e sopprimere il numero 4)

IL GOVERNO
Beato

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa in esame, che sostituisce il numero 3) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa a realizzare uno snellimento delle procedure con recupero dell'efficienza del sistema giustizia, mediante l'utilizzo nell'eventuale giudizio di merito, delle prove già raccolte nel corso della procedura di negoziazione assistita, evitando così di duplicare l'attività istruttoria.

Con il successivo intervento di soppressione del numero 4), si prevede di eliminare l'onere relativo al riconoscimento della maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, di coloro che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale, producendo così effetti di invarianza finanziaria.



X
15 GIU. 2021

Proietti

EMENDAMENTO-7

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART.2

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»;

h-ter) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA


La presente proposta emendativa, *alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 2*, prevede l'inserimento di criteri di delega che favoriscono e potenziano lo strumento della negoziazione assistita, in materia di diritto di famiglia.

La novità principale in questo ambito, consiste nel prevedere espressamente che per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, casistica che attualmente si verifica in ambito



giudiziario e che viene parimenti traslata anche per quanto concerne le procedure stragiudiziali per consentire la completa definizione delle problematiche di natura personale e di natura patrimoniale concernente gli accordi di separazione e di divorzio, come anche accade per le previsioni contenute all'articolo 5, comma 8 della legge 898/1970 riguardo alla previsione di congruità demandata dal giudice agli avvocati. *Le disposizioni, pertanto, hanno carattere procedurale ed estendono l'applicabilità di principi e statuizioni già presenti nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria alle procedure stragiudiziali in esame al fine di garantire uguale diritti alle parti che optano per queste soluzioni compositive.* Per quanto, poi, concerne la conservazione degli accordi da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati ed il rilascio di copia autentica da parte dei medesimi, si rappresenta che già attualmente, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, tali organismi conservano in apposita banca dati gli accordi di negoziazione assistita raggiunti dagli avvocati, rilasciando copia autentica dei medesimi a chi ne faccia richiesta e ne abbia interesse ad esibirli in altre controversie. *La norma ha natura ordinamentale in quanto equipara la disciplina vigente, estendendola anche agli accordi raggiunti in sede di separazione e di divorzio, senza alcun effetto negativo a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di conservazione e manutenzione della banca dati rimangono a carico dei citati Consigli dell'ordine così come gli adempimenti connessi al rilascio di copia autentica degli atti.* Si stabilisce, inoltre, *alla lettera h-ter*, che lo svolgimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita, stante l'accordo delle parti, possa avvenire con modalità telematiche e anche gli incontri possono svolgersi con collegamento da remoto, *assicurando che gli adempimenti connessi a tali attività graveranno sulle parti coinvolte nella procedura di mediazione o negoziazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

15 GIU.2021



EMENDAMENTO-8

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 3

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

- «b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;
- c) stabilire che nell'atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;
- c-bis*) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;
- c-ter*) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;
- c-quater*) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
- c-quinquies*) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quater*), assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;
- c-sexies*) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*);
- c-septies*) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:
- 1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall'udienza di discussione;
 - 2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:
 - a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
 - b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;



c) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

c-octies) modificare l'art. 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

c-novies) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione";

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

c-decies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

c-undecies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;



- 2) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;
- 3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;
- 4) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»

IL GOVERNO
Monti

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa interviene *sull'articolo 3 (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)* per rimodulare la fase introduttiva del giudizio con la finalità di valorizzare gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti per definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova che il *thema decidendum*. In particolare, sono rivisti il contenuto e l'oggetto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, che devono contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico nonché la esposizione sempre chiara e precisa della posizione difensiva sui fatti posti a fondamento dell'azione (*lett. b e c-ter*); l'indicazione, da parte dell'attore - a pena di decadenza- sin dall'atto di citazione dei mezzi di prova di cui intende valersi ed i documenti che offre in comunicazione (*lett. c*) nonché l'avvertimento che in caso di contumacia, ritualmente verificata, del convenuto non è possibile più contestare i fatti posti a fondamento della domanda, qualora si verta in materia di diritti disponibili (*c-bis*); il convenuto deve proporre nella comparsa - sempre a pena di decadenza - già alla prima udienza le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali (*c-ter*) e provvedere sia alla chiamata di terzi, la cui disciplina deve essere adeguata (*c-sexies*) che all'indicazione dei mezzi di prova dei quali intende valersi, compresi i documenti che offre in comunicazione (*c-quater*). Le successive modifiche riguardano, invece, la fase di trattazione della causa, in quanto alla prima udienza l'attore è chiamato a replicare alle difese poste dal convenuto con altrettante domande ed eccezioni ed entrambe le parti possono articolare i mezzi di prova (*c-quinquies*). Viene, altresì, rimodulata la fase decisoria che subisce una netta accelerazione dei tempi determinati dall'abrogazione del modulo tradizionale delineato dall'art. 190 c.p.c., grazie ad una contingentata rimessione delle cause in decisione (scandita da termini precisi e perentori) sia per le cause di competenza del giudice monocratico sia per le cause di competenza del collegio e all'adozione di un modello uniforme di decisione. Anche i tempi di pronuncia e deposito della sentenza sono contenuti: davanti al tribunale monocratico, si ha la lettura del dispositivo e della succinta motivazione appena dopo la discussione orale, salvo i casi più complessi, in cui il giudice si riserva di depositare la decisione nei trenta giorni successivi (*c-septies. 1*), mentre per le questioni più delicate il giudice fissa l'udienza della causa per la decisione dando dei termini per il deposito di note scritte, la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. All'udienza per la decisione il giudice può riservarsi e depositare la sentenza nei



successivi trenta giorni, come detto sopra se si tratta di giudice monocratico, ovvero nei successivi sessanta giorni se si tratta di giudice collegiale (*c-septies.2*).

Di particolare significato è la modifica proposta alla lettera *c-octies*, relativa alla possibilità del giudice di formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione - contrariamente a quanto accade attualmente dove il tentativo si ferma alla chiusura della fase istruttoria- proprio per incentivare quanto più possibile lo spirito di una composizione *in limine litis*, così da deflazionare il più possibile l'attività giurisdizionale e alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio. Stessa finalità ha l'introduzione del c.d. "procedimento semplificato di cognizione" che è applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi, l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa. Tale rito semplificato rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti, ma ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza (*c-novies*).

Inoltre, per rendere ancora più spedita la decisione riguardo a diritti disponibili, è previsto anche che il giudice possa pronunciare un provvedimento di natura cautelare, sommario e provvisorio (ordinanza), immediatamente esecutivo della domanda proposta dall'istante, qualora le ragioni del convenuto siano manifestamente infondate. L'ordinanza così pronunciata è soggetta a reclamo ex articolo 669 *terdecies* c.p.c. ma non acquista efficacia di giudicato né può essere prodotta in altri giudizi (*c-decies*).

Inoltre, proprio per eliminare *ab origine* richieste pretestuose ed evitare il prosieguo dell'attività giudiziaria, con risparmio di tempi e di adempimenti processuali nonché l'impiego di risorse umane e strumentali, già all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il giudice può pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta dall'attore quando la stessa sia manifestamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell'atto di citazione previsti al comma 3, nn. 3) e 4) dell'articolo 163 c.p.c. Come detto per il rigetto della risposta del convenuto, anche in tal caso l'ordinanza può essere reclamata ai sensi dell'articolo 669 *terdecies* c.p.c. e non ha valore di giudicato né può essere prodotta in altri procedimenti (*c-undecies*).

Con specifico riferimento alla lettera *c-bis*), in materia di contumacia del convenuto, va sottolineato come il contenuto della disposizione ha natura tecnico-processuale, e trova applicazione a qualunque soggetto convenuto nel processo, indipendentemente quindi dalla qualità delle parti e anche nelle ipotesi in cui sia convenuta una amministrazione, eventualmente rappresentata da un ente minore.

Il carattere generale della misura è utile ad evidenziare soprattutto i benefici effetti deflattivi derivanti dall'applicazione della norma e i vantaggi consistenti nell'evitare inutili adempimenti processuali legati alla necessità di formazione delle prove su circostanze non contestate dalla parte contumace.

In ogni caso, fermo restando l'effetto sopra illustrato, si osserva che:

- il richiamato effetto deflattivo non può essere sacrificato per una disfunzione dovuta alle eventuali condizioni degli enti pubblici minori, i quali dovrebbero essere in condizione di esercitare se del caso attivamente il proprio diritto di difesa, anche eventualmente mediante una riorganizzazione del sistema della difesa legale degli enti minori;

- la scelta della contumacia processuale, pur riducendo gli oneri della difesa, aumenta comunque il rischio di una decisione di segno sfavorevole (a prescindere dalla proposta emendativa in termini di non contestazione) e andrebbe pertanto evitata anche e proprio in relazione alle prospettate possibili ricadute negative di tipo economico derivanti da una eventuale condanna.



Inoltre, l'impostazione che tende a collegare alla disposizione in esame un necessario impatto finanziario negativo sugli enti minori non appare condivisibile. Si rileva infatti che la costituzione in giudizio tramite difesa tecnica comporta necessariamente un miglioramento della *performance* difensiva, con conseguente verosimile incremento percentuale delle cause vittoriose.

Ne consegue che l'eventuale impatto finanziario ricadente sul bilancio degli enti pubblici minori per effetto della presente disposizione non è determinabile neppure in astratto, dipendendo la scelta di costituirsi in giudizio da una valutazione discrezionale di ogni singolo ente, legata da un lato a un giudizio prognostico in ordine alla fondatezza delle ragioni da sostenere in giudizio nel caso concreto e dall'altro alla complessiva gestione della cosa pubblica, che impone per definizione il bilanciamento tra diverse priorità anche di ordine finanziario.

Con riferimento alla richiesta di indicazione di una stima puntuale dell'impatto finanziario ricadente sul bilancio degli enti pubblici minori per effetto dell'applicazione della disposizione in esame, si ribadisce che una simile indicazione risente di un numero di variabili non preconizzabili, poiché, anche immaginando di poter identificare con chiarezza in termini numerico-statistici la nozione di enti pubblici minori (individuandola ad esempio nei comuni con un numero di abitanti inferiori a 5000), come già precisato da questo Ufficio la scelta di costituirsi in giudizio dipende da un complesso di valutazioni discrezionali dell'ente, legate sia alle caratteristiche specifiche del singolo processo in cui l'amministrazione è coinvolta (dovendosi ritenere che gli organi competenti assumano la decisione di costituirsi o meno in giudizio a seguito di una ponderata valutazione delle ragioni addotte dall'attore a fondamento della domanda, delle speculari ragioni da sostenere e dunque di un giudizio prognostico in ordine al possibile esito della lite), sia alle possibilità organizzative e alle scelte di assunzione degli oneri finanziari connessi alla complessiva gestione della cosa pubblica, scelte che non sono certamente preventivabili, investendo esigenze (e complessive risorse) del tutto diverse per ciascun ente minore.

In ogni caso, e al fine di fornire un ordine di grandezza, benché di massima, del fenomeno, si è proceduto ad elaborare una stima a campione effettuata su dati immediatamente disponibili che ha evidenziato che nell'anno giudiziario 2018/2019 la percentuale di procedimenti di contenzioso civile ordinario iscritti in Tribunale e Corte di appello nei quali è stata convenuta una P.A. è pari a circa il 14,2 % del totale dei procedimenti.

A ciò si aggiunga che nello stesso periodo l'incidenza della contumacia sul complesso dei giudizi contenziosi civili è valutabile nella misura di circa l'8 % (il dato è indipendente dalla qualità del soggetto, e dunque vale oltre che per le P.A. anche per i soggetti privati, e comprende tanto le ipotesi di contumacia del convenuto quanto quelle di contumacia dell'attore).

Sulla scorta dei fattori sopra evidenziati si può dunque sostenere che la quota (sul totale nazionale) dei procedimenti di contenzioso civile ordinario nei quali la P.A., nella veste di convenuto, non si è costituita in giudizio potrebbe essere valutabile in un range compreso tra l'1 e il 14,2 %.

Senonché il valore massimo non è certamente applicabile se non in termini meramente astratti, in quanto presupporrebbe che in tutti i giudizi nei quali la P.A. è stata convenuta la stessa sia rimasta contumace, ciò che all'evidenza non è plausibile.

Al contrario, non si può non rilevare che:

- * nel processo civile la contumacia può riguardare anche l'attore;
- * il numero di giudizi contumaciali presi in esame ben può comprendere anche solo soggetti privati;
- * anche laddove lo stesso sia riferibile alle ipotesi di P.A. convenute, può riguardare anche le ipotesi di enti o amministrazioni maggiori;



EMENDAMENTO-9

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 3

Al comma 1. sostituire la lettera e) con la seguente:


«e) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.»

IL GOVERNO


RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa si collega alla precedente relativa alle lettere b) e da c) a c)-undecies dell'articolo 3 del disegno di legge, che riscrive in termini di semplificazione ed accelerazione le fasi e le varie modalità di svolgimento del procedimento di primo grado davanti al giudice sia in composizione monocratica che collegiale. E', quindi, consequenziale dover procedere alla revisione delle norme del codice di procedura civile che non siano compatibili con le proposte formulate in conformità con i nuovi criteri dettati in materia. *La disposizione ha carattere ordinamentale e non rileva sotto il profilo finanziario.*

X
15 GIU. 2021



EMENDAMENTO-10

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 4

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

IL GOVERNO
Beato

RELAZIONE TECNICA

Le modifiche ***all'articolo 4 (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)*** riguardano la soppressione delle lettere b) e d) del disegno di legge, in coerenza con quanto indicato dall'originario articolo 3, con la previsione di un rito unico semplificato per il primo grado, abrogando il rito sommario di cognizione, il quale, invece, nella proposta emendativa formulata all'articolo 3, viene mantenuto insieme al rito ordinario di cognizione, seppure con le modifiche ed integrazioni del caso.

La proposta emendativa in esame che ha carattere ordinamentale ed è volta a conservare l'attuale disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno continuare ad essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

15 GIU. 2021

Beato

EMENDAMENTO-11


AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 5

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»


IL GOVERNO


RELAZIONE TECNICA

Con la presente proposta emendativa governativa, sostituendo la lettera b) dell'articolo in esame, si interviene in tema di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, con l'obiettivo di valorizzare lo strumento del tentativo di conciliazione che rimane obbligatorio con i constatati effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, e individuando il principio di estensione della competenza per materia dei procedimenti trattati dal giudice di pace in ambito civile.

La previsione, che si ricollega alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch'essa in discussione in sede parlamentare volta anche a promuovere la cultura della ricomposizione concordata dei conflitti, ha l'obiettivo di favorire la più efficace ripartizione della trattazione degli affari tra giudice di pace e giudice del tribunale, ha natura ordinamentale e precettiva e le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

X
15 GIU. 2021





EMENDAMENTO-12

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 6

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell'atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile sono espone in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto prevede l'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

2) che l'istanza di cui al numero 1) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, qualora l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono espone in modo sintetico e specifico.».



IL GOVERNO
Walter Veltroni

RELAZIONE TECNICA

Con la presente proposta emendativa si interviene sulle disposizioni concernenti il giudizio di appello, modificando la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, nonché sui motivi di improcedibilità e di manifesta infondatezza e sulle norme inerenti all'esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate.

In particolare, con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza, si prevede, oltre alle disposizioni che impongono di formulare i motivi di appello secondo i principi di sinteticità e chiarezza, il ripristino della figura del consigliere istruttore, giudice deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione, ed al quale, pertanto, sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. Allo stesso consigliere istruttore, inoltre, viene attribuito un ruolo fondamentale anche durante la fase decisoria in quanto può decidere l'eliminazione delle udienze di comparizione non necessarie ed assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e fissare immediatamente l'udienza davanti a sé per la rimessione della decisione con riserva di riferire al collegio.

La proposta emendativa contiene positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi decisionali ed è tesa a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose, mentre sotto il profilo finanziario, si segnala il positivo effetto derivante dal coinvolgimento di un'unica risorsa umana, quella del consigliere istruttore per il disbrigo di molti adempimenti attualmente devoluti all'intero collegio, circostanza che consente agli altri magistrati di occuparsi di altre controversie e di deflazionare i ruoli e i carichi di lavoro.

In via generale, con riferimento alle modifiche proposte con la sostituzione dell'articolo 6 del provvedimento in esame, si rappresenta il carattere ordinamentale e precettivo delle disposizioni contenute e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che alle attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si segnala, con riferimento alle istanze pretestuose di cui si è detto sopra, dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, con ordinanza non impugnabile, la previsione secondo la quale il giudice può condannare la parte che le ha proposte al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad



euro 10.000 in favore della cassa delle ammende. Al riguardo, si evidenzia l'impatto positivo derivante da un nuovo gettito d'entrata sebbene allo stato, non quantificabile.

X

15 GIU.2021

[Handwritten signature]



EMENDAMENTO-13

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis e dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-bis del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data



della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.».

Consequentemente all'articolo 16:

a) *al comma 1, dopo le parole «presente legge» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa in esame, con l'inserimento *dell'articolo 6-bis (Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)*, prevede di razionalizzare i procedimenti innanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.

Si ricorda il principio cardine che ispira le modifiche al testo della riforma in esame: i motivi dell'atto introduttivo di ogni grado di giudizio - in tal caso il ricorso per cassazione - devono essere chiaramente e sinteticamente esposti in maniera specifica.

Si prevede, inoltre, di *unificare i riti camerali* mantenendo la disciplina di cui all'articolo 380-bis.1 c.p.c. con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata, la soppressione della sezione di cui all'articolo 376 c.p.c. e la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici. Novità importante è poi *l'introduzione di un procedimento accelerato* (con la possibilità di non fissare l'udienza di camera di consiglio) per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza; infatti, un giudice della Corte funge da filtro e propone la definizione del ricorso con l'indicazione dei possibili esiti sopra richiamati con avviso comunicato agli avvocati delle parti. Nel caso in cui nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza in camera di consiglio entro venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si ritiene "rinunciato" e il giudice pronuncia decreto di estinzione del giudizio e liquida le spese processuali. Si segnala in proposito il beneficio per il quale la parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione dell'udienza "de qua" è esonerato dal versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, dovuto a titolo sanzionatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 quater del T.U. 115/2002.

Sulla base dei dati ricavabili dall'Annuario statistico 2020 predisposto dall'ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, è possibile effettuare in via prudenziale una stima degli effetti prodotti, in termini di minor gettito derivante dall'esonero del versamento del contributo unificato, dalla disposizione in esame relativamente al punto 3 della lettera c), selezionando dalla tabella "*Serie storica dei ricorsi definiti con pubblicazione del provvedimento classificati con esito*" le sole voci relative agli esiti di rigetto, inammissibilità e altre decisioni - nel triennio 2017-2019 - prevedendo di utilizzare il valore del contributo unificato relativo ai processi civili di valore indeterminabile pari a euro 518 e di prevedere destinatari della disposizione circa il 5% della media dei ricorsi rilevati. Viste le premesse metodologiche, l'onere in termini di minor gettito dovuto all'esonero del versamento del contributo unificato è quantificato, in via prudenziale, in euro 586.894 dal 1°/7/2022 e di euro 1.173.788 a decorrere dal 2023, come rappresentato nel prospetto che segue:



Art. 6-bis lettera e) punto 3) - Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione								
Ricorsi definiti per esiti	2017	2018	2019	Totale 2017-2019	Media del triennio 2017-2019	Ipotesi 5% dei ricorsi medi	Versamento (Ulteriore importo da versare ai sensi art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002	Minor gettito per assenza del versamento ai sensi art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Rigetto	12.979	13.758	13.564	40.301	22.656	1.133	1.036	1.173.788
Inammissibilità	4.826	5.381	6.179	16.386				
Altre decisioni	2.423	6.179	2.680	11.282				
Totale	20.228	25.318	22.423	67.969				

Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio Statistica

Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica. Si prevede che la Corte vi ricorra nei casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare. Si prevede inoltre, quanto all'udienza di discussione, che il relatore riferisca i fatti sinteticamente, che il presidente o il relatore indichino, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione, e che il presidente possa fissare, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento della discussione.

Una importante novità è rappresentata dalla previsione dell'esercizio da parte del giudice di merito del potere di *rinvio pregiudiziale* alla Corte di Cassazione per la definizione di questioni di diritto e di particolare importanza, qualora ricorrano specifici requisiti dettati dalla norma. In tal caso, il giudizio di merito verrà sospeso, in attesa della pronuncia della Suprema Corte. Tuttavia, si precisa che non si tratta di un mezzo di impugnazione e che è previsto un "filtro" affidato al Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale potrà, qualora appaiano insussistenti i presupposti indicati, dichiarare inammissibile la richiesta e restituire gli atti al giudice remittente. Il principio espresso dalla Corte, oltre ad avere efficacia vincolante nel caso trattato, sarà espressione di un principio di diritto anche per fattispecie analoghe, con evidenti effetti deflattivi legati al sorgere ed al protrarsi di contenziosi dovuti alla mancanza di una chiara regola ermeneutica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al punto 3 della lettera e) del presente articolo, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente



utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, come si evince dalla seguente tabella:

COPERTURA FINANZIARIA					
COPERTURA ONERI articolo 6- bis		2022 dal 1/7/2022	2023	2024	2025
	TABELLA A - FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE - MINISTERO GIUSTIZIA - TRIENNIO 2021-2023		586.894	1.173.788	1.173.788

Si precisa, infine, che ad eccezione del punto 3 della lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame, l'intervento normativo, avendo natura ordinamentale e procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

X
15 GIU. 2021



EMENDAMENTO-14

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 7

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.7

(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.»

IL GOVERNO
Walter


RELAZIONE TECNICA

Con la presente proposta emendativa si sostituisce *l'articolo 7 (Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)*, evidenziando che la modifica in esame è volta ad integrare i principi di delega con l'obiettivo di semplificare il vigente sistema processuale civile in tema di impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, uniformando il sistema e stabilendo che a tutte le impugnazioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega si applicherà la medesima disciplina, realizzando il superamento di difficoltà interpretative relativo

all'applicazione del regime introdotto dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e stabilendo altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettando l'opportuna disciplina transitoria.

Si segnala che la presente proposta, stante la natura ordinamentale, non comporta riflessi di natura finanziaria e realizza, in coerenza con l'impianto della riforma in esame, l'efficientamento del sistema delle impugnazioni concretizzato anche in ambito lavorativo con lo snellimento delle procedure. Ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15 GIU. 2021



EMENDAMENTO-15

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 8

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8
(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

d) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;



f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo,



ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

l) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

IL GOVERNO


RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa sostituisce interamente *l'articolo 8 (Processo di esecuzione)* con il quale vengono declinati i principi e i criteri direttivi della revisione del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi e di espropriazione immobiliare.

In primis, si segnala l'intervento di cui alla *lettera a)*, con la quale si prevede che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

La possibilità di avviare il processo di esecuzione mediante copia attestata conforme all'originale del titolo esecutivo determina effetti positivi sull'iter processuale sia perché conferisce una spinta di accelerazione alla procedura sia perché, snellendo le attività burocratiche, consente di eliminare adempimenti superflui per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai o per i conservatori degli archivi notarili e anche per i legali che sono, quindi, esonerati dall'incombenza di dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, potendo estrarre copia dei provvedimenti giudiziari dal fascicolo elettronico del processo civile telematico attestandone la conformità ai rispettivi originali. Si rappresenta la neutralità finanziaria della disposizione considerato che è già prevista a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la possibilità di estrarre le copie informatiche anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche nell'ambito procedimenti civili, e che le stesse equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale, norma per la quale è stata preordinata specifica copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in ragione delle minori entrate derivanti dal mancato introito dei diritti di copia.

Sempre in linea con l'intento di snellire le attività procedurali e velocizzare l'attività di esecuzione deve inquadarsi l'intervento relativo alla *lettera b)* che in sostanza è diretto a riformare la disciplina del termine di efficacia del precetto nell'ipotesi in cui il creditore presenti l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, che consente al creditore di accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Poiché si tratta di attività delicate e a volte anche complesse è necessario preservare l'efficacia dell'atto di precetto al fine di evitare ulteriori adempimenti (rinnovazione del precetto, notifiche e quant'altro) che rallentano considerevolmente la procedura esecutiva, moltiplicando le incombenze anche degli uffici giudiziari e avvantaggiando in tal senso debitori abbastanza scaltri che nel frattempo possono evitare la procedura spogliandosi anche fraudolentemente dei beni di loro proprietà. Con la sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto invece il creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, può predisporre un'istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per richiedere l'autorizzazione ad accedere alle informazioni di cui al secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c.

L'istanza deve essere depositata telematicamente, avanti al Tribunale del circondario ove il debitore risiede. Una volta concessa l'autorizzazione, il creditore può formulare la richiesta di accesso ai dati del debitore direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite comunicazione P.E.C., allegando le copie conformi all'originale del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del decreto di autorizzazione emesso dal Tribunale.

L'Agenzia delle Entrate, una volta terminate le operazioni, invia un avviso al creditore, chiedendogli il versamento, mediante F24, di un importo a titolo di tributo speciale per le attività di ricerca. Versato il tributo, l'Agenzia delle Entrate provvederà, infine, all'invio dei risultati al creditore. *La disposizione deve essere accolta in termini positivi sia perché è suscettibile di rendere efficaci e conclusive le procedure esecutive, evitando la ripetizione ad infinitum di atti processuali sia in quanto gli istanti conseguiranno più agevolmente la soddisfazione dei loro crediti attraverso la possibilità di ricercare in tempi ragionevoli i beni da aggredire che siano nel possesso effettivo dei debitori. Il pagamento del contributo sia per gli atti giudiziari che per le operazioni richieste all'Agenzia delle Entrate – soprattutto con riferimento all'ulteriore contributo speciale richiesto dall'agente di riscossione per l'attività di ricerca svolta sui beni di pertinenza dell'esecutato – sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito d'entrata nelle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabili.*

L'intervento emendativo alla *lettera c.)* nell'ottica di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di eliminare il termine, che nella previsione vigente è di 60 giorni, con decorrenza dall'istanza di vendita, per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale ex articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, disponendo che anche tale documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento. La disposizione si giustifica con la circostanza i creditori possono ricorrere, come già attualmente succede, a dichiarazioni e certificati sostitutivi per i quali sopperisce il ricorso alla consultazione telematica dei pubblici registri, senza che vengano sovraccaricati delle incombenze i pubblici uffici. *L'intervento contrae notevolmente i tempi della procedura esecutiva ed evita adempimenti burocratici spesso onerosi per l'utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici delle pubbliche amministrazioni.*

Le successive *lettere d) ed e)*, riguardano la conservazione dei beni, mobili ed immobili, oggetto della procedura. Il primo intervento riguarda la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento - in quanto quest'ultimo coincide normalmente col debitore esecutato - mentre il secondo intervento riguarda un'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile soprattutto quando è occupato *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore. In tali situazioni l'intervento prevede che il giudice dell'esecuzione debba ordinare la liberazione dell'immobile pignorato al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Se l'immobile è abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare, invece, il termine è al massimo protratto fino al momento dell'aggiudicazione. *Le proposte sono dirette ad accelerare le operazioni esecutive e di vendita e aggiudicazione/assegnazione dei beni e hanno un impatto positivo in termini di contingentamento dei tempi procedurali, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Le *lettere f), g) ed h)* ridisegnano l'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato. Le disposizioni intervengono per fornire sia un iter ben definito degli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti sia per fornire al G.E. la possibilità di vigilare e svolgere un'attività di controllo sugli atti delegati al professionista, il quale nel caso di difformità rilevate è suscettibile di rimozione.

La proposta estende il perimetro della delega al professionista con il proposito di liberare il G.E. da incumbenti meccanici, che gravano essenzialmente sulle cancellerie e che posso essere svolti dal delegato. Il compenso del professionista non è oggetto di revisione e rimane quello stabilito con la normativa attualmente vigente e che è disciplinata da regolamento interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato, oggetto di aggiornamento.

Con la *lettera i)* si dettano le specifiche regole riguardanti la vendita privata, istituto conosciuto in altri Stati europei. Nello specifico, gli interventi inseriti sono tesi ad ottenere la velocizzazione dell'*iter* della procedura esecutiva e il contenimento dei costi, mediante la collaborazione fattiva del debitore, che può attivarsi sia nella ricerca di un acquirente, sia consentendo l'accelerazione delle varie operazioni di vendita con conseguente definizione più rapida del procedimento, con il risultato positivo per lo stesso debitore di evitare il deprezzamento del bene, rischio che si corre, talvolta, per effetto del susseguirsi automatico dei ribassi.

In particolare, si prevede che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione - a seguito di istanza depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 cpc - a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato.

A tal fine viene stabilito che, con i decreti legislativi attuativi della presente delega, siano individuati i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato, prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Con riferimento alla valutazione sull'istanza debitoria in capo al giudice, si segnala che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza ed instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente, dopo comunque aver acquisito il consenso dei creditori. È fatto salvo, comunque, il potere del giudice di assumere, nel contraddittorio tra gli interessati, sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente.

Da segnalare l'obiettivo di snellimento e contingentamento delle procedure perseguito con la previsione secondo la quale, con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita, debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il



termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato.

Con l'obiettivo sempre di accelerazione e snellimento delle procedure, si prevede che il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c., alla riscossione del prezzo, nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti.

Al riguardo, si ribadisce che data la natura del processo civile gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti di cui si è detto sopra, gravano ordinariamente sulle parti interessate dalla procedura di esecuzione. Infatti, i compensi dei citati professionisti verranno ripartiti tra gli altri partecipanti alla medesima procedura.

L'intervento in esame, - finalizzato a un maggior efficientamento delle operazioni di vendita dei beni immobili, delegate dal giudice dell'esecuzione ai notai, agli avvocati ed ai commercialisti inseriti negli elenchi di cui agli articoli 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile- non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerata la natura dei compensi liquidati che rimangono comunque, secondo le regole ordinarie, posti a carico delle procedure esecutive.

Ispirata all'obiettivo del contingentamento dei tempi è poi la previsione secondo la quale, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile.

Da ultimo, l'intervento in esame stabilisce che l'istanza di richiesta autorizzazione alla vendita possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.

Le norme considerate con l'intervento alla suddetta lettera i) sono di natura precettiva e procedurale e non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica. La maggior parte degli adempimenti, infatti è a carico delle parti e i costi sostenuti rimangono a carico dell'intera procedura esecutiva, mentre le incombenze degli uffici giudiziari risultano notevolmente ridotte e snellite con la conseguenza di una migliore e più efficiente distribuzione dei carichi di lavoro. Ad ogni modo si assicura che a queste ultime potrà farsi fronte attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il regime dell'imposta di bollo in materia di processo civile e, in particolare, per quello che qui interessa, di natura esecutiva, devono compiersi opportune considerazioni determinate dal susseguirsi delle norme in materia di riscossione di diritti tributari. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 ha, infatti, inciso in maniera significativa anche sulla disciplina dell'imposta di bollo. Il comma 1 dell'articolo 299 (Abrogazioni di norme primarie) ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, - modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91- che aveva istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Le relative disposizioni sono state riproposte con talune integrazioni e modifiche all'articolo 18 dello stesso Testo unico che ha modificato e riscritto la norma originaria in funzione del riordino complessivo della materia delle spese di Giustizia, confermando che la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari venissero sostituiti dal nuovo istituto tributario.



Si è, dunque, passati ad un tipo di pagamento, di importo determinato per scaglioni, o in relazione al tipo di procedimento, svincolato, nella sua determinazione, dall'Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa e unico al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria, che vedeva una parte riferibile alle imposte di bollo e l'altra ai diritti di cancelleria.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del succitato testo unico spese di giustizia, è tenuto al pagamento del contributo unificato, nelle procedure ordinarie civili, *"la parte che si costituisce in giudizio per primo o che deposita il ricorso introduttivo..."*

Nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, sempre ai sensi del richiamato articolo 14 comma 1 testo unico spese di giustizia, il contributo unificato è dovuto *"da chi, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati"*.

Disposizione, quest'ultima, che mantiene piena validità anche a seguito della nuova formulazione dell'articolo 518, comma 6, codice di procedura civile, ponendo il pagamento del contributo unificato (in sostituzione dell'imposta di bollo) per gli atti che le parti o terzi interessati intendano far valere (opposizioni e/o interventi).

Nelle procedure esecutive, quindi, il contributo unificato deve essere versato contestualmente al deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo e del verbale di pignoramento al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita, da parte del creditore procedente o di chiunque ne abbia interesse.

Al di là delle casistiche elencate all'art. 10 del DPR 115/2002 in cui non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nel quale quindi non si verificano modifiche rispetto a quanto previsto in precedenza, *non determinandosi scostamenti di previsioni e di impatti finanziari, significativa è l'inclusione nel novero del pagamento del contributo unificato di tutti gli atti e provvedimenti del processo da ritenersi antecedenti, necessari o funzionali al medesimo (art. 18 DPR 115/2002)*. A titolo di esempio, nel procedimento di esecuzione, si può qualificare "necessario" l'atto di precetto e "funzionale" la procura alle liti, che quindi rimangono assoggettati al pagamento del contributo unificato per essere validi ai fini procedurali, mentre gli atti esecutivi veri e propri sia cautelari (sequestro) che specifici (pignoramento) richiedono necessariamente il versamento dell'importo tributario prefissato. *Tutti gli atti residuali, come ad esempio le autentiche e gli atti di notorietà, le trascrizioni di alienazione di beni con riserva di proprietà e i procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e professionisti delegati rimangono ancora assoggettati al versamento dell'imposta di bollo. Si assicura, pertanto, che le modifiche proposte, non intervengono su una materia tributaria che era stata già oggetto di modifiche precedenti, ma confermano il carattere tributario del contributo unificato e il gettito d'entrata derivante dall'applicazione del medesimo anche in fase di processo di esecuzione.*

X
15 GIU. 2021

Guarotta

EMENDAMENTO-16

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 9

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.»

IL GOVERNO
[Firma]


RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di modifica *sull'articolo 9* interviene nei procedimenti in camera di consiglio con l'obiettivo di ridurre sia nel Tribunale ordinario che in quello per i minorenni i ricorsi privi di collegamento con l'esercizio dell'attività giurisdizionale prevedendone il trasferimento della relativa competenza alle amministrazioni interessate e ai notai che nella loro qualità di pubblici ufficiali assicureranno la tutela degli interessi coinvolti nelle procedure in questione. *Si segnala che l'emendamento, che ha carattere ordinamentale, è teso a migliorare l'efficienza della gestione di procedure che analogamente a quanto già previsto da altre disposizioni in materie contigue possono essere demandate ad organi o soggetti diversi da quelli giurisdizionali con chiaro effetto*



*deflattivo degli affari affidati alla trattazione in camera di consiglio del tribunale tanto ordinario
che per i minorenni in composizione collegiale.*

X
15 GIU.2021



EMENDAMENTO-16 bis

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 10

Sopprimere l'articolo.

IL GOVERNO
Manuel

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 10 del disegno di legge, in materia di giudizio di scioglimento delle comunioni, che introduceva un nuovo procedimento stragiudiziale, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si segnala pertanto che la proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

X
15 GIU. 2021

Giulio



EMENDAMENTO-17

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 11

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11
(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;



g) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

IL GOVERNO
Walter

RELAZIONE TECNICA

Le modifiche inerenti *all'articolo 11 (Arbitrato)* sono dirette a rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricsuzione dello stesso per gravi ragioni ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile ed inserendo l'obbligo di una dichiarazione da parte dell'arbitro al momento dell'accettazione dell'incarico dove siano indicate tutte le circostanze di fatto rilevanti in grado di minare la garanzia indicata. Inoltre, si ribadisce il principio concernente l'efficacia esecutiva del lodo straniero quando tale provvedimento abbia contenuto di condanna, mentre viene introdotta la possibilità in capo agli arbitri di emanare provvedimenti di natura cautelare previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo. Inoltre, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 e ss. del codice di procedura civile abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di tale normativa, nonché di disciplinare la trasposizione dei giudizi da quello ordinario a quello arbitrale e viceversa. Con l'intervento normativo qui previsto, si intende, quindi, perseguire la finalità di inquadrare sistematicamente e valorizzare l'istituto dell'arbitrato, soprattutto in ambito societario in cui gli interessi delle parti sono consistenti. Lo strumento, infatti, è vantaggioso per molte imprese sia per la maggiore rapidità del procedimento rispetto ai tempi della giustizia ordinaria, ma anche per la possibilità di scegliere gli arbitri, per la confidenzialità e la tutela della privacy. I settori in cui è più frequente il ricorso all'arbitrato sono per l'appunto quello societario, specie nell'ambito delle operazioni straordinarie, ma anche in materia di joint ventures, di cessioni di rami di azienda, in particolare nel settore dell'energia e delle infrastrutture. L'emergenza pandemica ed il naturale impatto di rallentamento dei tempi processuali del sistema giustizia hanno spinto molti operatori, anche nel settore immobiliare, degli appalti e delle forniture commerciali, a orientarsi verso uno strumento che a seguito della predetta riforma del 2006 si è dimostrato meglio in grado di far fronte a situazioni di urgenza. Sotto il profilo dell'impatto economico si rappresenta che la scelta degli



arbitri è demandata alle parti che, oltre ad affrontare le spese della procedura arbitrale, assumono anche i costi dei compensi degli arbitri, ma usufruiscono di un'alta specializzazione della materia trattata e di tempi più rapidi per la definizione della controversia. Inoltre, l'inserimento di una clausola compromissoria contrattuale consente di svolgere più agevolmente un tentativo di componimento conciliativo della lite, con l'aiuto dell'arbitro e la stabilità della decisione, per la limitata possibilità di impugnazione del lodo soltanto in caso di gravi violazioni procedurali. Pertanto, l'intervento, che è rivolto a favorire il ricorso all'arbitrato anche per le controversie di minor valore economico, nonché a rimuovere gli ostacoli alla tutela cautelare in sede arbitrale così da valorizzare l'effettività della decisione per i casi di urgenza e pericolo. *L'incentivazione del ricorso alle procedure arbitrali, quindi, è suscettibile di determinare una definizione celere delle liti, soprattutto in ambito commerciale ed internazionale, sgravando i tribunali civili e fallimentari di un ingente mole di carichi di lavoro, potenziando le soluzioni conciliative o di immediata esecutività. Poiché le procedure arbitrali restano a carico delle parti che gravano su di loro i costi ed i compensi degli arbitri e il deferimento delle controversie in sede arbitrale produce l'effetto di alleggerire gli uffici giudiziari di un ingente numero di procedimenti, si rappresenta l'assenza di onerosità della proposta, elemento che, anzi, è in grado di determinare effetti positivi in termini di non dispersione di risorse umane, strumentali e finanziarie nei settori interessati, le quali potranno essere destinate a fronteggiare altre e diverse esigenze connesse all'attività giudiziaria.*

X
15 GIU.2021

P. Proietti

EMENDAMENTO-18

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 12

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

IL GOVERNO
Monti

RELAZIONE TECNICA

Con l'emendamento in esame si propongono due interventi sull'articolo 12 (Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili) alle lettere d) ed e) del citato articolo. Il primo consta nella sostituzione della *lettera d)* del disegno di legge, con riferimento agli atti di parte e ai provvedimenti emessi dal giudice che devono essere improntati a criteri di chiarezza e sinteticità in modo da permettere una facile consultabilità da parte degli avvocati e dell'utenza: tuttavia, qualora non sia prescritta dalla legge una forma determinata, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. La loro consultabilità è possibile attraverso una schematica strutturazione dei campi informatici dei registri processuali nel rispetto di criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro della giustizia sentiti il CSM e il CNF.

Si rappresenta, per quanto riguarda la gestione degli atti di parte e del giudice che il Ministero della giustizia, nell'ambito del programma di informatizzazione del processo telematico già in atto, ha sviluppato anche nel corso del periodo emergenziale, una serie di applicativi per la gestione informatica dei fascicoli e delle udienze, con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. Si assicura, che da informazioni assunte presso la competente articolazione ministeriale - DGSIA - l'implementazione delle soluzioni




tecnologiche, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività connesse, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", nonché nel capitolo di bilancio 7203, p.g. 8 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale – Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi". Al riguardo, si evidenzia che gli interventi in esame risultano già preventivati ed inquadrati nell'ambito del più ampio progetto di informatizzazione ed implementazione del processo civile telematico in corso e potranno essere realizzati anche attraverso opportuna riprogrammazione degli interventi già pianificati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con il secondo intervento proposto, la *lettera e)* così sostituita, prevede la sanatoria di tutti gli atti che non abbiano completamente assolto al modello, alla forma e ai limiti richiesti dagli schemi informatici, qualora tali atti abbiano comunque perseguito lo scopo cui erano diretti al fine di eliminare rallentamenti e freni al regolare iter processuale. Viene precisato che della violazione delle specifiche tecniche potrà eventualmente tenersi conto per quanto concerne le spese processuali che gravano sulle parti. Si specifica, con riferimento alla prevista "sanatoria" di tutti gli atti che non abbiano completamente assolto al modello, alla forma e ai limiti richiesti dagli schemi informatici, che trattasi di una regolarizzazione di atti giuridici che, comunque, avendo raggiunto lo scopo per il quale sono stati realizzati, non necessitano di una duplicazione o ripresentazione, attività che rallenterebbero, invano, i tempi processuali.

Per quanto premesso le presenti disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti espletabili mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15 GIU. 2021



EMENDAMENTO-19

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 12

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

g-bis) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-ter) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

g-quater) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g-quinquies) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-sexies) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;

g-septies) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;



g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.

g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.».

IL GOVERNO
Monte

RELAZIONE TECNICA

Con il presente emendamento si aggiungono le lettere *g-bis*), *g-ter*), *g-quater*), *g-quinquies*), *g-sexies*), *g-septies*), *g-octies*), *g-novies*), e *g-decies*) all'articolo 12 del testo in esame.

L'introduzione delle lettere da *g-bis*) a *g-sexies*) concerne l'applicabilità, a regime, di attività giudiziarie che nel corso dell'emergenza pandemica sono state espletate con modalità telematiche da remoto. La positiva sperimentazione di tali modalità di svolgimento degli adempimenti ad esse collegati fa ritenere opportuna la stabilizzazione delle stesse, alle quali vengono aggiunte anche altre, inserite rispettivamente nella nuova lettera: *g-septies*), in relazione ai procedimenti di separazione consensuale ed istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e nella novella lettera *g-octies*), concernente le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale è stata richiesta la nomina dell'amministratore di sostegno.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto previsti dalle disposizioni in esame che gli stessi potranno essere assicurati ricorrendo all'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione Giustizia- UdV 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di




bilancio 7203. "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per l'anno 2021, ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso le disposizioni emendative indicate non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente, invece alle lettere *g-novies*) e *g-decies*) si tratta di proposte dirette a conferire stabilità ad alcuni provvedimenti di natura cautelare: nel primo caso si tratta dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi delle associazioni, fondazioni, società ovvero delle assemblee condominiali - di cui è mantenuta l'efficacia anche se il giudizio di merito si estingue o non venga instaurato- con efficacia deflattiva del contenzioso giudiziario. Nel secondo caso, si tratta della dichiarazione di inefficacia ex art. 669 c.p.c., di provvedimenti cautelari emessi nel corso di un giudizio sommario da parte del giudice, ove è previsto che tale dichiarazione assuma anche in caso di contestazioni delle parti la forma dell'ordinanza anziché di sentenza, la quale – dovendo essere proceduta da un procedimento a cognizione piena – costituisce fonte di aggravio per l'attività giurisdizionale. In tal caso è previsto, infatti, che il giudice, dopo avere convocato le parti e garantito il contraddittorio sull'istanza, provvede ugualmente con ordinanza avente efficacia esecutiva.

Per quanto premesso si rappresenta che le presenti disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti, taluni già attuati nel corso del periodo emergenziale e che pertanto alle attività connesse alla proposta emendativa in esame si potrà far fronte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15 GIU. 2021



EMENDAMENTO-21

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 14

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che:

- 1) la condanna di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
- 2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.»

IL GOVERNO
Walter

RELAZIONE TECNICA

L'intervento emendativo relativo *all'articolo 14 (Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)* si inquadra nell'ottica delle modifiche o integrazioni da apportare al codice di procedura civile concernenti il disegno di legge in esame, prevedendo una ampliamento della casistica di applicazione della disciplina dell'articolo articolo 96 c.p.c., che configura la responsabilità aggravata della parte soccombente nel giudizio civile, in chi ha agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o "senza aver adoperato la norma le diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione". A tale riguardo, infatti, si prevede di richiamare la disposizione "de qua" stabilendo che la condanna prevista nel terzo comma, del citato articolo 96 codice di procedura civile, sia pronunciata anche nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

E' dettato anche l'ulteriore criterio che consente al giudice, nella predetta fattispecie, di disporre, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di



quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.

Le disposizioni hanno carattere precettivo ed ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sono altresì suscettibili di comportare nuovi introiti per le casse dell'Erario derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalla modifica normativa inserita nella novella lettera b-bis), allo stato non quantificabili.

15 GIU 2021



EMENDAMENTO-22

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 15

Al comma 1, dopo la lettera b.) aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che il difetto di giurisdizione:

- 1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;
- 2) non sia eccezionale nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.».

IL GOVERNO
Monti

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è diretto ad inserire ulteriori principi di delega, in quanto *all'articolo 15 (Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)* dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis). La previsione è finalizzata a razionalizzare le modalità con cui può essere sollevata, nel corso del processo, l'eccezione del difetto di giurisdizione, prevedendone la rilevanza d'ufficio nel corso del primo grado di giudizio, mentre nei gradi successivi è necessario che tale eccezione costituisca espresso motivo d'impugnazione, con limitazione di tale facoltà alla parte istante che abbia incardinato la controversia e che sia rimasta soccombente. *La proposta ha carattere ordinamentale e precettivo non comporta riflessi di natura finanziaria.*

15 GIU. 2021

Monti



EMENDAMENTO-23

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 15

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

- a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;
- b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;
- c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;
- d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;
- e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a



pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minore sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere *inaudita altera parte* provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati fatti di violenza di genere o domestica, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;



l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che



abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;



bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».

IL GOVERNO
Monti



RELAZIONE TECNICA

L'inserimento *dell'articolo 15 bis (Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia)* è dettato da intenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone, famiglie e minorenni che pur insistendo su ambiti connessi e contigui sono contraddistinti da una diversificazione delle discipline e dal rischio di mancanza di coerenza nella differenziazione degli esiti procedurali. Al riguardo vengono dettati criteri e principi di delega idonei a garantire importanti obiettivi quali: l'omogeneità di trattamento per situazione analoghe; l'omologazione delle tutele processuali; la creazione di orientamenti uniformi; l'adeguata risposta ad istanze da sempre sollevate da tutti gli operatori del diritto. Si illustrano succintamente i principali linee direttrici esposte scansionate con elenco alfabetico.

Con la lett. a) si prevede l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, al fine di introdurre un rito unitario per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni ed alle famiglie che meglio distribuisca i carichi di lavoro tra le autorità giudiziarie interessate.

Con la lettera b) si prevede che il nuovo procedimento sia attribuito alla competenza collegiale, in considerazione della delicatezza degli interessi sottesi, con espressa previsione della delega al giudice relatore non solo per la trattazione e per l'istruzione ma anche per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e per l'ammissione dei mezzi di prova. In parallelo la stessa disciplina è dettata anche per le competenze del Tribunale per i minorenni per i quali è stabilito che la prima udienza e tutte le udienze all'esito delle quali potranno essere adottati provvedimenti decisivi, siano tenute dai giudici relatori, con possibilità per gli stessi di delegare ai giudici onorari specifici compiti e non l'intero procedimento, ovvero sue fasi decisorie.

Alla lettera c). sono dettati criteri di delega per il riordino delle disposizioni in materia di competenza territoriale, disponendo che quale criterio di competenza prevalente sia previsto quello della residenza abituale del minore.

Con la lettera d) si prevedono disposizioni sull'intervento necessario del Pubblico ministero al procedimento: vengono, poi, fissati nella stessa lettera d) e nella lettera f) i contenuti dell'atto introduttivo, che è individuato nel ricorso, e della comparsa di costituzione. Analogamente a quanto previsto per l'atto di citazione del giudizio di cognizione, questi atti devono contenere la completa indicazione dell'oggetto della decisione e degli elementi probatori, indicando le generalità delle parti, l'oggetto di tutte le domande e l'indicazione dei mezzi di prova.



La lettera e) detta norme procedurali sullo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti e sulla competenza del giudice relatore, davanti al quale si svolgeranno le attività della causa eccetto alla decisione che è rimessa al collegio. Il giudice relatore potrà anche emettere provvedimenti di natura cautelare nell'interesse delle parti e del minore.

Con le lettere g), h) ed i) si dettano ulteriori norme procedurali riguardanti le domande riconvenzionali del convenuto, sull'obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione che deve espletarsi alla prima udienza e sulla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare, eccettuate le fattispecie in cui vi siano elementi collegati a violenze di genere o domestiche.

Con la lettera l) si prevede di istituire presso ciascun Tribunale l'elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore ai sensi della legge n. 4 del 2013, i cui compensi, in caso di nomina nell'ambito del procedimento interessato, verranno posti a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento.

La lettera m) detta principi di speditezza processuale, contingentando i tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nel caso in cui fallito il tentativo di conciliazione, la causa sia matura per la decisione.

Le lettere n), o), p) q) ed r) dettano principi e criteri concernenti l'adozione di provvedimenti cautelari, temporanei e urgenti da parte del giudice relatore in costanza di lite, qualora vi sia necessità di adottare anche d'ufficio misure necessarie a tutela degli interessi delle parti e dei minori. Sono poi dettate indicazioni riguardo la fissazione dell'udienza della rimessione della causa in decisione al collegio e disposti i termini di deposito della sentenza. Riguardo, infine, al coinvolgimento di vittime di violenza di genere e domestica sono dettati criteri per il coordinamento con le altre autorità giudiziarie, soprattutto quelle inquirenti, l'abbreviazione dei termini processuali e specifiche disposizioni per contrastare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

Con le lettere s) e t) si indicano misure di contingentamento delle procedure di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo anche la possibilità di riunione delle procedure e la possibilità delle parti di concludere un accordo sulla legge applicabile.

Con la lettera u) sono dettate previsioni riguardo la disciplina della nomina e dei poteri del curatore speciale del minore per il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore. In adeguamento alle disposizioni sovranazionali.

La lettera v), prevede la possibilità, già positivamente sperimentata in alcuni Tribunali, che il giudice nomini ai sensi dell'art. 68 c.p.c. quale suo ausiliario un professionista, scelto tra quelli



iscritti all'albo dei CTU (ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richieste delle parti) per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori figli. Si segnala che anche in tali casistiche, i compensi per le prestazioni rese dal professionista-ausiliario nominato verranno posti a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento.

Con la lettera z) si prevede di dettare criteri organizzativi per meglio regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori, le quali vengono già espletate a legislazione vigente, con lo scopo di indirizzarle per progetti finalizzati al reinserimento del minore nella società o alla tutela dei soggetti fragili.

Le lettere aa), bb) e cc) contengono interventi procedurali tanto sul codice civile che sul codice di procedura civile, dirette a coordinare un insieme di procedimenti in materia di persone, famiglia e minori, riordinando le discipline in un unico rito secondo le finalità descritte in premessa e inserendo modelli semplificative di intervento a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico delle parti con possibilità di adottare anche d'ufficio provvedimenti in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori.

Con la lettera dd) rinvia alla necessità di introdurre una disciplina unitaria anche per il giudizio di appello.

Da ultimo, il criterio di delega previsto nella lettera ee) attiene al regime di reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice tutelare prevedendo che, i provvedimenti emessi in materia di amministrazione di sostegno siano reclamabili dinanzi al Tribunale in composizione monocratica in caso di provvedimenti patrimoniali gestori e quelli di diverso contenuto verranno decisi dal Tribunale in composizione collegiale.


Occorre sottolineare l'effetto di accorpamento funzionale di procedimenti che allo stato attuale pur incidendo su questioni e materie tra loro connesse vengono trattati senza il necessario coordinamento che si realizza quando un medesimo organo giurisdizionale decide avendo il quadro complessivo della controversia spesso costituita da situazioni critiche connesse tra loro: la decisione, pertanto, abbraccia in modo coordinato e non frammentato una serie di questioni che necessitano di analoghi accertamenti come quelli sullo stato delle persone, sulla loro capacità, sulla consistenza del patrimonio, sulla presenza di obbligazioni a tutela dei soggetti minori o fragili. I principi e i criteri di delega inseriti nella proposta in esame sono diretti ad evitare la frammentazione di attività attualmente esistenti dal momento che questioni analoghe vengono sollevate in più procedimenti e davanti a diversi uffici giudiziari e il conseguente abbattimento di



adempimenti multipli diretti talvolta all'accertamento di stati personali o patrimoniali non comportano effetti negativi per la finanza pubblica in termini di aumento dei costi per il patrocinio a spese dello Stato o in termini agevolazioni fiscali in quanto gli oneri connessi ai predetti istituti erano già previsti nei diversi procedimenti trattati per le casistiche sopra evidenziate che in tal modo troveranno una soluzione unitaria sia in termini procedurali che di impatto per la spesa pubblica, realizzano invece una riduzione della spesa derivata dall'univocità della procedura.

In via generale, si rappresenta pertanto, che le modifiche proposte con l'emendamento in esame stante il carattere precettivo e procedurale delle disposizioni contenute - e che realizzano obiettivi di sistematizzazione delle diverse procedure comunque insistenti su ambiti contigui e coincidenti e di semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli stessi interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, uniformate secondo regole comuni - non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

X
15 GIU. 2021



EMENDAMENTO-24

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

ART. 15

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è trasmesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i



minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento, e lo comunica senza indugio, all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento.”

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

“Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter codice di



procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All'articolo 26-bis del codice di procedura civile le parole: *"il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"* sono sostituite dalle seguenti: *"il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"*.

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede"*;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze."

7. All'articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

8. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) alla rubrica, dopo le parole “o di divorzio” sono aggiunte le seguenti: “, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.”;

c) al comma 3, primo periodo, le parole “nei casi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis” e sono aggiunte infine le seguenti: “, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.”.

9. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani”.

Conseguentemente

- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

- premettere all'articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

- dopo l'articolo 15-bis aggiungere le seguenti parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

IL GOVERNO
Beuter



RELAZIONE TECNICA

Con la presente proposta emendativa vengono inserite nel disegno di legge in esame disposizioni di natura immediatamente precettiva dirette a sopperire ad alcune carenze normative dell'attuale sistema di tutela delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata.

Si ritengono, infatti, non procrastinabili specifici interventi:

- in favore dei minori da adottare da parte dell'autorità pubblica per collocare il minore che versi in condizione di pericolo in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (modifiche all'articolo 403 del codice civile);
- in sede di nomina del curatore speciale del minore (modifiche all'articolo 336 del codice civile ed agli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile);
- di riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (modifiche all'articolo 38 disp. att. del codice civile);
- in tema di modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio nell'ambito della negoziazione assistita in materia familiare (articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014);
- di competenza per i procedimenti in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana (modifica dell'articolo 4 decreto-legge n. 13 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46);
- in tema di espropriazione presso terzi, competenza e procedimento (modifiche agli articoli 26-bis e 543 del codice di procedura civile), conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali. Inoltre, vengono dettate norme per evitare il ricorso al G.E. per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.

Si rappresenta, che le modifiche proposte con l'emendamento in esame intervengono per colmare alcune lacune normative e coordinare l'impianto delle disposizioni della riforma con alcuni aspetti critici delle vigenti disposizioni relative alle materie sopra esposte, completando gli obiettivi del disegno di legge in esame e regolando in maniera diretta e immediata alcune procedure comunque insistenti su ambiti di interesse in capo alle persone, alla famiglia e ai minori. Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, le stesse sono dirette a modificare o a integrare delle norme connesse al riordino e dell'unificazione dei riti in materia familiare, che appaiono urgenti in quanto dirette ad evitare la frammentazione di attività attualmente esistenti dal momento che questioni analoghe vengono sollevate in più procedimenti e davanti a diversi uffici giudiziari e il conseguente



abbattimento di adempimenti multipli diretti talvolta all'accertamento di stati personali o patrimoniali, come ad esempio le modifiche dei poteri del curatore speciale del minore, al fine di recepire e diffondere nell'intero territorio nazionale alcune indicazioni provenienti dal diritto vivente. Tanto per le casistiche che sono integrate dalle norme appena citate tanto per le fattispecie di negoziazione assistita in ambito di diritto di famiglia delle quali si è discusso riguardo all'emendamento 7 (art. 2, comma 1 lett. h-bis) al quale si rimanda anche per le valutazioni di natura finanziaria - estensione dell'applicabilità di principi e statuizioni già presenti nei procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria alle procedure stragiudiziali in esame al fine di garantire uguale diritti alle parti che optano per queste soluzioni compositive- si osserva che le stesse non comportano effetti negativi per la finanza pubblica in termini di aumento dei costi per il patrocinio a spese dello Stato o in termini di agevolazioni fiscali. Infatti, gli oneri connessi ai predetti istituti sono già previsti nelle vigenti procedure. L'applicazione di un sistema univoco permette la trattazione unitaria, elemento con riflessi positivi sia in termini procedurali che di impatto per la spesa pubblica, in quanto realizza una riduzione della spesa derivata dall'adozione di una sola procedura.

In ultimo, la razionalizzazione del procedimento di espropriazione presso terzi che permette una migliore distribuzione delle cause per competenza territoriale, consente la velocizzazione delle attività esecutive e, quindi, una più celere ed efficace aggressione dei beni da parte di amministrazioni o enti pubblici che possono giovare di una sicura ed integrale soddisfazione sui beni appresi senza dover ricorrere ad ulteriori adempimenti processuali e coinvolgere il giudice dell'esecuzione nella risoluzione di problematiche insorte nel corso della procedura espropriativa. Anche queste norme, stante la natura ordinamentale e precettiva non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

X
15 GIU. 2021

Deccati



